



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni straordinarie

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI DA REATO

10 dicembre 2012



AUTORI DEL DOCUMENTO

Questo documento redatto da **Elena Mattesi** è stato discusso dalla Commissione ed approvato nel suo testo finale nella riunione del 10 dicembre 2012.



INDICE

1. Premessa: la tassazione dei proventi illeciti.....	4
2. L'introduzione del regime di indeducibilità dei costi connessi ai reati.....	5
3. Il nuovo regime di indeducibilità dei costi da reato	6
3.1) <i>Ambito oggettivo di applicazione</i>	7
3.2) <i>Esclusione del regime di indeducibilità per i costi indicati in fatture false</i>	8
3.3) <i>Presupposti procedurali di applicazione della nuova disciplina</i>	9
3.4) <i>Entrata in vigore</i>	9
4. La nuova disciplina dei costi relativi a fatture oggettivamente inesistenti	10



L'art.8, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n.44 ha introdotto un'importante novità a carico del regime fiscale delle attività illecite, modificando i profili di deducibilità dei costi ad esse relativi.

1. Premessa: la tassazione dei proventi illeciti

In via preliminare, si ricorda che il regime tributario dei proventi derivanti da attività illecite – per tali intendendosi, in senso lato, quelli derivanti dai furti, dal commercio di armi o droghe, dallo sfruttamento della prostituzione, dall'esercizio abusivo di professioni o attività commerciali, ecc. - è stato originariamente disciplinato dall'art.14, comma 4, Legge 24 dicembre 1993, n.537.

In base a detta norma, nelle categorie di reddito individuate dall'art.6 Tuir sono ricompresi, e determinati secondo le regole di rispettiva appartenenza, i proventi derivanti da *“fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o a confisca penale”*.

Peraltro, in base all'interpretazione autentica fornita dall'art.36, comma 24-bis, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n.244 (c.d. Manovra Prodi-Bersani), la norma va intesa nel senso che, qualora i proventi illeciti non siano effettivamente classificabili in nessuna delle categorie reddituali ex art.6 Tuir, gli stessi vanno comunque considerati come *“redditi diversi”*, tassabili in base all'art.67 ss. Tuir ⁽¹⁾.

Inoltre, tenuto conto delle varie interpretazioni succedutesi in prassi e in giurisprudenza, è opinione consolidata che l'attrazione ad imposizione dei proventi illeciti valga sia ai fini delle varie imposte dirette, sia ai fini IVA ⁽²⁾.

Il generale principio di tassazione delle attività illecite, in base all'inciso del citato art.14, comma 4, Legge n.537/1993, subisce una deroga per i soli casi di eventuale sequestro o confisca penale dei relativi proventi.

Ad avviso della giurisprudenza, l'esonero da tassazione ricorre concretamente a condizione che il provvedimento di confisca o di sequestro sia adottato entro il periodo d'imposta a carico del quale i proventi dovrebbero essere tassati, secondo le regole di competenza fiscale tipiche della categoria reddituale di appartenenza. Sotto questo profilo, dunque, sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che il provvedimento di sequestro o confisca avvenga in un successivo periodo d'imposta ⁽³⁾. Non osterebbe,

⁽¹⁾ In epoca antecedente alla norma interpretativa, dunque, i proventi illeciti, se non riconducibili ad alcuna delle categorie reddituali 'tipiche', avrebbero potuto sfuggire alla tassazione. A titolo esemplificativo, si veda la sentenza di Comm. Trib. Reg. Lazio 6 novembre 2002, n.173 che aveva escluso da imposizione i proventi da concussione.

⁽²⁾ Sul punto, cfr. Circolare Ministero Finanze 10 agosto 1994, n.150, par. 1.1); e, in giurisprudenza, Cassazione 12 marzo 2002, n.3550, Cassazione 24 gennaio 2006, n.1372 e Cassazione 17 novembre 2006, n.24471. In dottrina, nello stesso senso si è espresso anche Leo, *Le imposte sui redditi nel Tuir*, Giuffrè 2010, p.37.

⁽³⁾ A conferma, si veda Cassazione 13 maggio 2003, n.7337.



inoltre, alla concreta tassazione dei proventi illeciti neanche l'eventuale circostanza di successiva restituzione delle somme illecitamente conseguite, data l'ininfluenza di tale evento rispetto alla nascita dell'obbligazione tributaria individuata dall'art.14, comma 4, Legge n.537/1993 ⁽⁴⁾.

In senso analogo, la giurisprudenza si è espressa nel senso della piena tassabilità delle 'tangenti' incassate da un contribuente, nonostante la mancata disponibilità da sua parte delle stesse somme, a causa del loro riversamento a favore di un partito politico ⁽⁵⁾.

2. L'introduzione del regime di indeducibilità dei costi connessi ai reati

In aggiunta rispetto al regime di tassazione dei proventi emersi per effetto di attività illecite, il legislatore aveva, poi, introdotto nel corpo dell'art.14 Legge n.537/1997 una disposizione che, in modo autonomo rispetto al trattamento dei proventi, disponeva l'ineducibilità dei costi connessi all'effettuazione di attività qualificabili come reati.

In tal senso, l'art.14, comma 4-bis, Legge n.537/1993, inserito dall'art.2, comma 8, Legge 27 dicembre 2002, n.289, aveva espressamente stabilito – in deroga al generale principio di inerenza vigente in campo tributario - l'ineducibilità dei costi o delle spese *"riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti"* .

Tale norma - connotata da un intento tipicamente deterrente e sanzionatorio – sanciva, dunque, un generale principio di indeducibilità dei costi connessi agli illeciti rilevanti penalmente ⁽⁶⁾. Sulla questione, l'Agenzia Entrate, con Circolare 26 settembre 2005, n.42, aveva precisato che la sanzione di indeducibilità comminata dall'art.14, comma 4-bis, Legge n.537/1993 riguardava i soli costi e spese sostenuti per porre in essere l'attività illecita; mentre il giudizio di deducibilità degli oneri sostenuti a causa ed in conseguenza delle attività illecite (quali, ad esempio, le sanzioni) avrebbe dovuto essere esperito in base ai principi generali di determinazione del reddito, tra cui l'inerenza ex art.109 Tuir.

La norma in commento, inoltre, operava autonomamente rispetto a quella che, come sopra illustrato, stabilisce la tassazione dei proventi derivanti dalle attività illecite. E ciò con la conseguenza che, ad esempio, i proventi derivanti da reati di contrabbando doganale commessi da una certa impresa risultavano – e lo sono tuttora - pienamente tassabili; mentre i relativi costi erano del tutto indeducibili.

Nonostante la sua apparente chiarezza, la disposizione in analisi si era rivelata di difficile attuazione concreta.

⁽⁴⁾ Sulla questione cfr. Cassazione 9 dicembre 2008, n.28896.

⁽⁵⁾ Sul punto, Cassazione 18 gennaio 2008, n.1058 e, in senso sostanzialmente conforme, Cassazione 10 novembre 1998, n.11301.

⁽⁶⁾ Si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza di Cassazione, Sezione Penale, 29 novembre 2010, n.42160, che ha stabilito l'ineducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio di attività di sfruttamento della prostituzione, individuabili nelle 'percentuali' spettanti alle prostitute.



E ciò considerando, soprattutto, le problematiche di sua applicazione in caso di sostenimento di costi connessi ad attività 'miste' (cioè, sia lecite che penalmente rilevanti); nonché di precisa individuazione delle condotte qualificabili come reati e dei soggetti destinatari del regime di indeducibilità.

Conseguentemente, anche la giurisprudenza aveva assunto posizioni abbastanza cautelative, negando che il regime di indeducibilità potesse operare con riguardo:

- ai costi realmente sostenuti in connessione alla fornitura illecita di manodopera, in assenza di un'imputazione penale per somministrazione fraudolenta della stessa manodopera (Comm. Trib. Reg. Lombardia 16 novembre 2010, n.103; Comm. Trib. Prov. Roma 30 ottobre 2008, n.375);
- ai costi induttivamente correlati alla percezione di ricavi illeciti, in presenza di un'attività tesa alla contraffazione di gioielli (Comm. Trib. Prov. Padova 7 luglio 2011, n.39);
- ai costi non specificamente correlati ad un certo affare illecito, nel caso delle c.d. 'frodi carosello', in cui talune autovetture erano state acquistate in buona fede (Comm. Trib. Reg. Veneto 27 settembre 2010, n.112; Comm. Trib. Prov. Milano 12 maggio 2011, n.190).

Quanto, poi, all'individuazione delle attività effettivamente qualificabili come reati, cui si riconnette l'ineducibilità dei relativi costi, l'Ordinanza della Corte Costituzionale 3 marzo 2011, n.73 – oltre ad aver criticato la struttura del previgente art.14, comma 4-bis, Legge n.537/1993, per contrasto con il generale principio di capacità contributiva – ne aveva evidenziato la lesione del principio costituzionale di non colpevolezza.

E ciò osservando che la previsione di indeducibilità dei costi si sarebbe resa teoricamente applicabile a tutti i casi 'potenzialmente' riconducibili all'ambito delle condotte penalmente rilevanti, in tal senso risultando sufficiente la trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; oppure la valutazione esperibile dal giudice tributario in corso di processo.

3. Il nuovo regime di indeducibilità dei costi da reato

Il recente art.8, comma 1, D.L. n.16/2012, convertito in Legge n.44/2012, sostituendo integralmente il previgente comma 4-bis dell'art.14 Legge n.537/1993, ha risolto i numerosi dubbi interpretativi sopra illustrati, introducendo alcune novità che potrebbero attribuire maggiore efficacia alle azioni di accertamento tributario delle attività penalmente illecite.

Ed infatti, stabilisce attualmente la citata disposizione che *"Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il*



giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale”

L’Agenzia Entrate, con Circolare 3 agosto 2012, n.32/E, ha chiarito la portata del nuovo regime tributario, fornendone i principali profili di applicazione.

3.1) Ambito oggettivo di applicazione

In primo luogo, si desume dal contenuto della vigente formulazione della norma che il regime di indeducibilità ai fini delle imposte dirette (compresa l’IRAP) – che si conferma per la sua valenza sanzionatoria - riguarda i soli costi e spese di acquisizione di beni e servizi che siano stati ‘direttamente utilizzati’ per il compimento di atti o attività qualificabili come ‘delitto non colposo’.

Più precisamente, sono indeducibili solo quei costi che siano specificamente finalizzati al compimento di determinati delitti (quale può essere il caso, ad esempio, dei costi di acquisto di beni di provenienza illecita, successivamente oggetto di attività di ricettazione). Inoltre, l’ambito oggettivo riguarda i soli illeciti penali che siano stati compiuti intenzionalmente; mentre nessun effetto in termini di indeducibilità dei costi può derivare da una condotta meramente ‘colposa’ (qual è, ad esempio, il caso del mero acquisto di beni di sospetta provenienza).

In base alla vigente formulazione dell’art.14, comma 4-bis, Legge n.537/1993, l’indeducibilità opera, quindi, a condizione della sussistenza di un rapporto diretto (c.d. “*ad hoc*”) tra il sostenimento dei costi ed il delitto; rendendosi concretamente applicabile - oltre che sulle spese direttamente sostenute per l’acquisizione di determinati fattori produttivi - anche sui componenti negativi ‘da valutazione’ ad essi correlati, quali gli ammortamenti, le minusvalenze, gli accantonamenti, ecc..

Pertanto, in presenza di fattori produttivi che siano stati eventualmente acquisiti per il compimento di attività lecite e, in parte, penalmente illecite, la valutazione di indeducibilità dei costi ‘direttamente riferibili’ ai reati deve esperirsi in base alle risultanze della contabilità industriale o a metodologie di imputazione di tipo proporzionale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾; attraverso l’utilizzo di criteri che dovrebbero essere idoneamente motivati, in sede di accertamento tributario, da parte dei competenti uffici fiscali.

⁽⁷⁾ A titolo esemplificativo, la citata Circolare Ag. Entrate n.3/2012 cita il caso della tangente versata ad un pubblico ufficiale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, il cui importo è integralmente indeducibile. Viceversa, nell’ipotesi c.d. ‘promiscua’ di un’impresa di smaltimento rifiuti, che – nell’ambito delle sue ordinarie attività - proceda anche al trattamento di rifiuti rientranti in categorie non autorizzate, l’indeducibilità potrà riguardare i soli costi diretti al compimento del reato ambientale, ivi compresi quelli relativi al personale impiegato nello svolgimento di tali attività delittuose.

In presenza di attività c.d. ‘promiscue’, anche l’Assonime, con Circolare 28 settembre 2012, n.25, ha espresso l’opinione che, ai fini della corretta applicazione del regime di indeducibilità dei costi, si debbano applicare criteri di imputazione di tipo proporzionale.

⁽⁸⁾ A conferma, cfr., in giurisprudenza, la sentenza di Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna 11 giugno 2012, n.40, che - per una fattispecie riconducibile all’art.517 Cod. Pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) - ha ritenuto applicabile il criterio proporzionale ai fini della indeducibilità delle spese generali.



3.2) Esclusione del regime di indeducibilità per i costi indicati in fatture false

In secondo luogo, emerge dal contenuto della vigente formulazione dell'art.14, comma 4-*bis* – nonché della relazione di accompagnamento al citato D.L. n.16/2012 - che l'indeducibilità non riguarda i costi e le spese indicate in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (cioè, che riferiscono l'operazione a soggetti diversi rispetto agli effettivi committenti o cessionari) o oggettivamente inesistenti (cioè, che espongono costi per operazioni mai realmente effettuate).

Quanto sopra si spiega in base alla considerazione che il nuovo regime sanziona specificamente solo quei costi che abbiano un diretto riferimento con il compimento di un delitto, la qual cosa potrebbe non necessariamente sussistere nel caso delle fatture c.d. 'false' ⁽⁹⁾. Ricorrendo tale fattispecie, a ben vedere, il solo componente negativo attratto nel regime di indeducibilità potrebbe essere rappresentato dalla 'commissione' riconosciuta all'emittente delle fatture false; ma non all'intero importo dei costi indicati nelle stesse fatture ⁽¹⁰⁾.

Ne consegue pertanto che gli eventuali accertamenti che siano stati emessi dall'Amministrazione Finanziaria in violazione del suddetto principio sono da considerarsi del tutto invalidi, oltre che annullabili in via di autotutela.

D'altra parte, il giudizio sulla deducibilità dei costi esposti nelle suddette fatture c.d. 'false' potrà essere ordinariamente esperito in base ai criteri stabiliti dall'art.109 Tuir (competenza, certezza, inerenza, ecc.); restando, altresì, ferma l'eventuale indetraibilità dell'IVA assolta sugli stessi costi, per difetto dei requisiti previsti dal D.P.R. n.633/1972, a meno che il contribuente non provi, in base a buona fede, la propria estraneità rispetto alla frode ⁽¹¹⁾.

A titolo esemplificativo, è quindi indubbio che i costi indicati in fatture per operazioni oggettivamente inesistenti debbano essere considerati come indeducibili, per assenza di effettività delle

⁽⁹⁾ Anche la giurisprudenza, in effetti, ha già avuto modo di affermare che il nuovo regime di indeducibilità dei costi connessi ad illeciti non riguarda le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche nel caso delle c.d. 'frodi carosello'. A conferma, cfr. Cassazione 20 giugno 2012, n.10167; Comm. Trib. Reg. Lombardia 18 giugno 2012, n.133; Comm. Trib. Prov. Milano 22 maggio 2012, n.146.

⁽¹⁰⁾ A conferma, cfr. citata Circolare Agenzia Entrate n.32/2012, par. 2.3); e, in giurisprudenza, la sentenza di Cassazione 16 ottobre 2012, n.40559, secondo cui sono indeducibili i costi specificamente sostenuti per la realizzazione di una c.d. 'frode carosello', data la loro strumentalità rispetto alla realizzazione dell'evasione IVA.

⁽¹¹⁾ Secondo la conforme giurisprudenza di Cassazione, è indetraibile l'imposta IVA addebitata in fattura da parte del soggetto che non ne sia l'effettiva controparte, cioè il reale cedente o prestatore dell'operazione imponibile (cfr., per tutte, Cassazione 11 giugno 2008, n.15438; Cassazione 12 marzo 2007, n.5719).

In ambito comunitario, d'altra parte, si è ammessa detrazione dell'IVA assolta da parte di un soggetto passivo che, in buona fede, si sia trovato coinvolto in una catena di operazioni economiche con soggetti che non tengano comportamenti tributari regolari. Sulla questione cfr. Corte UE 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-141/11 e, nel merito, l'opinione favorevole alla detrazione dell'IVA espressa dalle sentenze di Comm. Trib. Reg. Lazio 29 ottobre 2012, n.164 e di Comm. Trib. Prov. La Spezia 20 agosto 2012, n.94.



spese. Tale considerazione, tuttavia, si basa sull'ordinaria applicazione delle norme del Tuir; non essendo tale fattispecie contemplata dal nuovo regime di indeducibilità dei costi connessi ai reati ⁽¹²⁾.

3.3) Presupposti procedurali di applicazione della nuova disciplina

Infine, si desume dal contenuto della novella legislativa che la contestazione dell'indeducibilità dei costi connessi al compimento di reati è subordinata all'avvenuto esercizio di un'azione penale da parte del competente pubblico ministero: o, comunque, alla sussistenza di un rinvio a giudizio, di una sentenza di condanna o di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione del reato. In assenza, dunque, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale – seppure a seguito di una denuncia ad opera degli uffici fiscali – non è possibile applicare il nuovo regime di indeducibilità ⁽¹³⁾.

Sotto questo profilo, la disposizione – il cui concreto funzionamento presuppone un buon coordinamento tra gli uffici fiscali e l'autorità giudiziaria - appare finalmente rispettosa del principio di non colpevolezza già invocato da taluni contribuenti che, in vigenza della previgente formulazione della norma, avevano subito rettifiche in termini di deducibilità dei costi, pur in presenza di mere 'notizie di reato', o di presunzioni di loro esistenza. Sussistendo tali fattispecie, dunque, gli uffici fiscali dovrebbero procedere all'annullamento degli atti impositivi che siano stati già emessi, in assenza di notizie certe sull'avvenuto esercizio dell'azione penale.

In coerenza con il medesimo principio di non colpevolezza, inoltre, si pone l'attuale possibilità di ottenimento del rimborso dei tributi (e connessi interessi e sanzioni) assolti da parte dei contribuenti che, successivamente al recupero a tassazione dei costi connessi al compimento di reati, risultino destinatari di provvedimenti di proscioglimento o di assoluzione (cfr. art.14, comma 4-bis, secondo periodo, Legge n.437/1993).

3.4) Entrata in vigore

In considerazione dei possibili effetti favorevoli che la vigente formulazione dell'art.14, comma 4-bis, Legge n.537/1993 può esplicare con riguardo ai contribuenti che siano già risultati destinatari di atti impositivi tesi al recupero dei costi connessi ai reati, in vigenza della precedente formulazione, l'art.8, comma 3, del D.L. n.16/2012, convertito in Legge n.44/2012, ne ha disposto l'applicabilità retroattiva ⁽¹⁴⁾; e ciò fatta salva l'eventuale resa di definitività dei provvedimenti impositivi già emessi in precedenza.

⁽¹²⁾ A conferma, cfr. Circolare Assonime 28 settembre 2012, n.26, secondo cui l'indeducibilità dei costi fittizi è c.d. 'in re ipsa', per difetto del requisito di inerenza.

⁽¹³⁾ In tal senso, si è già espressa la giurisprudenza di merito, affermando che la contestazione di indeducibilità non può fondarsi su mere ipotesi di sussistenza dei reati. Sul punto, si veda Comm. Trib. Prov. Roma 16 ottobre 2012, n.481.

⁽¹⁴⁾ A conferma della portata retroattiva della disposizione, cfr., tra le altre, Corte Costituzionale, Ordinanze 9 novembre 2012, n.248 e 16 luglio 2012, n.190.



4. La nuova disciplina dei costi relativi a fatture oggettivamente inesistenti

In ultima analisi, si evidenzia che l'art.8 D.L. n.16/2012, convertito in Legge n.44/2012, ha introdotto, nel comma 2, anche una nuova disciplina in materia di accertamento a carico dei soggetti che espongano nelle dichiarazioni dei redditi costi e spese afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Tale condotta - da cui consegue, come già riferito sub 3.2) l'indeducibilità degli oneri fittizi - comporta che, nel rispetto del principio di capacità contributiva, non debbano concorrere alla determinazione dei risultati imponibili IRES ed IRAP i componenti positivi direttamente afferenti i menzionati oneri indeducibili, fino a loro concorrenza e così come risultanti dai relativi documenti fiscali.

Si tratta, dunque, di una norma di natura procedurale, che opera autonomamente ed indipendentemente dal compimento di reati, anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore (cfr. art.8, comma 3, citato D.L. n.16/2012, convertito in Legge n.44/2012).

Sotto il profilo sanzionatorio, la condotta sopra menzionata è comunque punita in maniera molto rilevante. Ed infatti, in base all'art.8, comma 2, D.L. n.16/2012, convertito in Legge n.44/2012, l'esposizione in dichiarazione annuale di costi per operazioni inesistenti - con connesso esonero da tassazione dei proventi ad essi correlati - è soggetta all'applicazione di una specifica sanzione amministrativa, fissata in percentuale dal 25% al 50% degli stessi oneri.

L'effettiva debenza della citata sanzione può essere ridotta ad un terzo, in caso di sua definizione entro il termine di proposizione del ricorso contro l'avviso di irrogazione; mentre nessuna riduzione si rende applicabile in base ai regimi del concorso o continuazione di violazioni ex art.12 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.462.

Viceversa, qualora ai costi inesistenti non siano correlati specifici proventi (non rilevanti ai fini reddituali), la nuova sanzione non potrà essere irrogata; rendendosi comunque applicabili le ordinarie sanzioni tributarie, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n.471/1997.

Infine, come espressamente chiarito dalla relazione di accompagnamento al D.L. n.16/2012, il menzionato esonero da imposizione dei proventi opera solo ai fini reddituali.

Ai fini IVA, quindi, resta fermo il regime di indetraibilità dell'imposta relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti; imposta che, d'altra parte, va regolarmente versata da parte dell'operatore che abbia emesso le relative fatture, come stabilito dall'art.21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Gianluca De Candia - Presidente
Ermanno Fonderico - Vicepresidente
Roberto Tudini - Segretario

Componenti:

Giacomo Albano
Fabio Aramini
Christian Bianchi
Antonella Bientinesi
Domenico Buono - osservatore esterno (*Coldiretti*)
Walter Di Cristo
Carlo Di Giuliomaria
Carlo Dottarelli
Giuseppe Gatti
Alessio Iannucci
Francesca Mariotti - osservatore esterno (*Confindustria*)
Silvia Massariello - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Elena Mattesi
Luca Miele – osservatore esterno (*Ministero delle Finanze*)
Domenico Muratori - osservatore esterno (*Consorzio Studi e Ricerche Fiscali*)
Marco Murolo
Claudio Peroni
Paolo Petrangeli
Marco Maria Ricci
Giacomo Ricotti - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Guerino Russetti - osservatore esterno (*Agenzia delle Entrate*)
Carlo Sauve - osservatore esterno (*Poste Italiane*)
Roberto Vertolli - osservatore esterno (*ABI*)